

IL CPB CHIUDE SENZA PACE

Concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2024/2025 senza pace. Dopo gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, ancora numerose le criticità presenti, come quella agganciata al contribuente in regime forfetario nel 2024 ma che nel medesimo anno fuoriesce dal regime o quella dei soggetti trasparenti che nel 2024 hanno subito la modifica della compagine societaria o ancora quella relativa all'estensione del ravvedimento speciale 2018/2022 per i soggetti multiattività.

Con la definitiva conversione in legge del dl 155/2024, che ha introdotto diverse novità anche in materia di regime del ravvedimento 2018-2022 e sul concordato preventivo biennale (Cpb), si è teso a ampliare il perimetro applicativo che obbliga a effettuare ulteriori necessarie valutazioni.

Preliminarmente, si evidenzia che i soggetti Isa (esclusi i contribuenti forfetari, quindi) che non hanno aderito al concordato entro lo scorso 31 ottobre hanno ancora pochissimi giorni per decidere se aderire al nuovo istituto; la riapertura, con il termine fissato al 12 dicembre prossimo, com'è noto, è riservato ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione entro lo scorso 31/10 scorso ma che non hanno accettato la proposta di reddito da parte dell'Agenzia delle entrate e non riguarda i contribuenti che, avendo già aderito, vorrebbero revocare la scelta fatta in precedenza, stante l'irrevocabilità della scelta. Dopo la recente risposta a taluni interpellati, la riapertura dovrebbe poter essere utilizzata anche dai contribuenti in regime forfetario che, pur avendo aderito nel 2024, dopo essere stati ordinari nel 2023, nel corso del 2024 hanno realizzato e/o realizzeranno oltre 100.000 euro di ricavi, con la conseguenza che nel medesimo anno (2024) devono ritenersi a tutti gli effetti soggetti Isa, con la conseguente possibilità di aderire al patto con il Fisco. In effetti, atteso che la norma (art. 7-bis del dl 155/2024), che ha prorogato il termine per l'adesione al concordato, sottopone l'applicazione dell'istituto a tre condizioni specifiche ovvero aver validamente presentato la dichiarazione dei redditi al 31/10, non aver aderito con la detta dichiarazione all'accordo e non presentare una integrativa a favore, con questo nuovo termine del 12/12 dovrebbe essere possibile presentare una dichiarazione integrativa identica ma postergata rispetto al superamento della soglia dei 100.000 euro dei contribuenti in regime forfetario.

Tale ragionamento deriva dalla lettura di una recente risposta (n. 248/2024) con la quale si conferma la possibile adesione di questo contribuente ma condizionata al fatto che il

ritorno immediato al regime ordinario, quindi il superamento della soglia dei 100.000 euro, si concretizzi anteriormente rispetto alla scelta del contribuente; interpretazione ultra norma e assolutamente non condivisibile in relazione al fatto che si pone su piani diversi, due tipologie di contribuenti aventi la medesima posizione.

L'accesso al concordato entro il prossimo 12/12, inoltre, potrebbe essere preso in considerazione dalle società o associazioni trasparenti, di cui all'art. 5 del dpr 917/1986 (Tuir), che nel corso del 2024 sono state interessate da modifiche (in diminuzione) della compagine sociale, stante il fatto che, inizialmente, tale evento costituiva una causa di esclusione dall'accordo; tale situazione, infatti, in virtù delle disposizioni contenute nel nuovo art. 7-quinquies del dl 155/2024, non rappresenta più una causa di esclusione, con la conseguenza che la stessa risulta attivabile soltanto nel caso in cui si verifica un incremento del numero dei soci o associati, salvo il caso in cui tale aumento sia dovuto al subentro di eredi.

Il dl 155/2024 convertito, inoltre, contiene alcune disposizioni relative al regime del ravvedimento 2018-2022 con una ulteriore estensione della platea dei soggetti interessati alla nuova sanatoria; sono stati ammessi alla sanatoria, infatti, anche i contribuenti che negli anni di riferimento (2018-2022) non hanno applicato gli Isa per effetto della causa di esclusione legata a fattispecie di multiattività ovvero nei casi in cui siano esercitate due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa riferibile all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, con la conseguenza che ora, i detti contribuenti, possono applicare il regime del ravvedimento, a condizione che abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Fabrizio G. Poggiani

— © Riproduzione riservata —

